

**PARERE 11 LUGLIO 2016**  
**380/2016/I/EEL**

**PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO IN MATERIA DI MODIFICHE AL TESTO INTEGRATO DELLA DISCIPLINA DEL MERCATO ELETTRICO, PER L'ISTITUZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI GIORNALIERI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 11 luglio 2016

**VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: d.lgs. 79/99) e sue modifiche e integrazioni;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME o Disciplina);
- il documento per la consultazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. (di seguito: GME) 12 febbraio 2016, n. 1/2016;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE) del 27 giugno 2016, prot. Autorità n. 19106, del 5 luglio 2016 (di seguito: comunicazione 5 luglio 2016), con cui il MSE ha trasmesso all'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) le modifiche al TIDME, proposte dal GME in data 27 giugno 2016.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 5, comma 1, del d.lgs. 79/99 prevede che il TIDME, predisposto dal GME, sia approvato dal Ministro, sentita l'Autorità;
- l'articolo 3, comma 3.4, del TIDME prevede che il GME elabori proposte di modifica della Disciplina e le renda note, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, al Ministro per l'approvazione, sentita l'Autorità;
- con la comunicazione 5 luglio 2016, il MSE ha richiesto il parere preliminare dell'Autorità in merito a proposte di modifica del TIDME, predisposte dal GME a seguito di consultazione;
- le proposte di modifica citate al precedente alinea sono volte a istituire, nell'ambito del Mercato elettrico a pronti, un nuovo mercato, denominato MPEG, sul quale quotare prodotti giornalieri;
- il GME ha motivato le sopra descritte modifiche con la necessità di garantire agli operatori una maggiore flessibilità operativa nelle attività di negoziazione;
- che l'istituzione del MPEG può determinare una modifica della liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti

#### **RITENUTO CHE:**

- la proposta di modifica della Disciplina di cui ai precedenti alinea, come predisposta dal GME, non rechi disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche al TIDME sopra descritte;
- l'istituzione del nuovo mercato organizzato e la conseguente diversificazione dei prodotti e delle modalità di negoziazione siano coerenti con l'obiettivo di consentire una maggiore flessibilità di negoziazione e sia, pertanto, opportuno esprimere, al Ministro, parere favorevole in merito alle citate proposte di modifica del TIDME;
- sia opportuno che il GME monitori gli esiti del MPEG e gli effetti dell'evoluzione dello stesso sulle dinamiche e sulla liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti e invii un rapporto in merito al MSE e all'Autorità:
  - entro nove mesi dall'avvio delle negoziazioni in relazione all'operatività dei primi sei mesi del MPEG;
  - successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente

## **DELIBERA**

1. di esprimere, al Ministro dello Sviluppo Economico, parere favorevole in merito alle proposte di modifica al TIDME, di cui alla comunicazione 5 luglio 2016;
2. di segnalare al Ministro dello Sviluppo Economico, per le ragioni esplicitate nelle motivazioni, l'opportunità che il GME monitori, anche per eventuali successive proposte di miglioramento, gli esiti del MPEG e gli effetti dell'evoluzione dello stesso sulle dinamiche e sulla liquidità degli altri segmenti del Mercato elettrico a pronti e invii un rapporto in merito al MSE e all'Autorità entro nove mesi dall'avvio delle negoziazioni in relazione all'operatività dei primi sei mesi del MPEG e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno con riferimento all'anno solare precedente;
3. di trasmettere il presente parere al Ministro dello Sviluppo Economico;
4. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

11 luglio 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*